

Padova, 23/10/2020

SPINEA Comune di Spinea	E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0040054/2020 del 17/11/2020	
Class.: 6.3	
Firmatario: andrea tramonte	

Ricevuta

Protocollo generale

**Numero di protocollo:** 2020 - 0092938 / U**Del:** 23/10/2020**Destinatario:** Regione del Veneto Area Tutela e Sviluppo del Territorio Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV**Indirizzo:** , **Città:** , **CAP:****Oggetto:** Verifica di Assoggettabilità per la Variante al Piano degli Interventi, tramite procedura SUAP, per la nuova realizzazione di un annesso rurale della Ditta Simionato in Comune di Spinea. D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008. Contributo istruttorio ARPAV**Data raccomandata:****Data documento:****UOR competente:** VE - Servizio Monitoraggio e Valutazioni**Smistato a:**

L'impiegato addetto

ROSSI PAOLO

Firmato ai sensi D.L.vo 39/93

Dipartimento Provinciale di Venezia
Servizio Monitoraggio e Valutazioni

Prot. n.
(vedi file *segnatura xml allegato*)
Class. 10.00.00

Venezia-Mestre,

Spett.le Regione del Veneto

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Unità Organizzativa Commissioni

VAS VINCA NUVV

areaterritorio.supportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

Al Comune di Spinea

protocollo.comune.spinea.ve@pecveneto.it

Oggetto: Verifica di Assoggettabilità per la Variante al Piano degli Interventi, tramite procedura SUAP, per la nuova realizzazione di un annesso rurale della Ditta Simionato in Comune di Spinea. D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008. **Contributo istruttorio ARPAV.**

In relazione a quanto in oggetto il Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia invia il seguente contributo partecipativo sul documento *Rapporto Ambientale Preliminare*, relativo al procedimento di V.A.S. per la Variante al Piano degli Interventi, tramite procedura SUAP, per la nuova realizzazione di un annesso rurale della ditta Simionato in Comune di Spinea.

L'ambito oggetto di valutazione si trova nella parte sud-ovest del territorio comunale di Spinea ed è accessibile da via Solferino. Si tratta di un contesto agricolo integro ai margini di una realtà urbana fortemente antropizzata. Nell'ambito sono presenti una serie di edifici agricoli regolarmente autorizzati: un edificio principale di 554,70 m² collocato centralmente, che funge da ricovero macchine agricole e deposito attrezzi; un fabbricato per il quale è prevista la demolizione; una porzione di fabbricato di 155,98 m² ad est, che ospita al piano terra uno spazio di deposito prodotti agricoli e al piano primo due piccoli ambienti occupati dal granaio. L'intervento consiste nella realizzazione di un fabbricato di 641,59 m² in ampliamento del fabbricato principale, per la realizzazione di un nuovo ricovero attrezzi agricoli. Poiché l'ampliamento ricade negli "Ambiti d'integrità fondiaria, paesistica e ambientale", per renderlo possibile si rende necessario apportare una variante urbanistica al PI, che consisterà nell'escludere l'ambito di pertinenza dell'azienda dagli ambiti di integrità su descritti. Allo stesso modo, con la medesima variante, la parte ovest dell'ambito viene esclusa dagli ambiti preferenziali di forestazione.

Il *Rapporto Ambientale Preliminare* esaminato non descrive alcuni dei contenuti previsti dall'All. VI del D.Lgs. n. 4/2008, che, qualora codesta Autorità valutasse l'assoggettabilità a V.A.S., è opportuno siano inseriti nel Rapporto Ambientale definitivo. In particolare, nel documento ricevuto non si delineano in modo soddisfacente lo stato attuale dell'ambiente e la sua probabile evoluzione senza l'attuazione della variante in questione. Si invita pertanto a far riferimento alle considerazioni sotto riportate, elaborate con il contributo degli specialisti di settore.

Stato dell'ambiente

Considerando che la documentazione prodotta deve contenere dati il più possibile aggiornati e coerenti per poter trarre le adeguate conoscenze e considerazioni, si fa presente che detti dati

ambientali sono a disposizione sul sito ARPAV www.arpa.veneto.it, che riporta documenti di sintesi e dati recenti, fino agli anni 2018-2019 per tutte le principali componenti/matrici ambientali.

Inquinamento acustico

L'impatto acustico associato alla configurazione di progetto è verosimilmente riconducibile al rumore prodotto dalla movimentazione dei mezzi agricoli. In prossimità di ricettori abitativi può comportare l'esposizione a livelli sonori che devono essere oggetto di valutazione finalizzata al confronto con i limiti di legge. Nel documento si esclude la presenza di ricettori, si riscontra tuttavia la presenza di un'abitazione a sud est dell'area di pertinenza della ditta, a poca distanza dal confine di proprietà. Per questo motivo si ritiene che debba essere presentata la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA), redatta da un Tecnico competente in acustica ambientale, in conformità ai criteri stabiliti della DDG ARPAV n. 3/08 (pubblicata nel BUR n. 92 del 7 novembre 2008) dalla quale si dovrà desumere che l'attività verrà svolta nel rispetto dei limiti.

Per quanto riguarda le attività di cantiere, si dovranno adottare misure finalizzate a minimizzare il disturbo presso i ricettori.

Inquinamento luminoso

Si esclude la possibilità di installare nuovi impianti di illuminazione esterna. Si fa comunque presente che per eventuali impianti esistenti dovrà essere verificata la conformità ai requisiti stabiliti dalla Legge Regionale 17 del 7 agosto 2009. Qualora ciò non fosse dimostrato, si dovrà provvedere secondo le indicazioni riportate all'Articolo 9 della citata Legge Regionale.

Suolo/Sottosuolo

Relativamente alla matrice suolo, il Rapporto Ambientale Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS al par. 5.4 "Matrice suolo e sottosuolo" (pag. 68) pur citando la Carta dei Suoli in scala 1:50.000 della provincia di Venezia (ARPAV, 2008) non considera le carte da essa derivate per l'analisi degli aspetti applicativi di natura ambientale (disponibili sul Geoportale Veneto come parte del quadro conoscitivo di cui alla L.R. 11/04) e quindi non contiene una valutazione delle funzioni ambientali ed ecosistemiche che vengono sottratte alla collettività nel momento in cui il suolo viene eliminato e occupato da superfici impermeabili. Si rammenta infatti, richiamando quanto riportato all'articolo 1 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14, che "Il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni future, per la salvaguardia della salute, per l'equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all'alimentazione ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio".

Il par. 5.4 dovrebbe essere pertanto rivisto integrandolo con le valutazioni sopra richiamate.

A titolo esemplificativo si riportano in allegato alcuni elementi utili ai fini della valutazione degli impatti sul suolo che permettono di quantificare più in dettaglio tali funzioni, fornendo dei criteri per quantificare gli effetti causati da interventi che comportano l'eliminazione del suolo.

Come descritto ai par. 3.2 "Il fabbricato in ampliamento" (pag. 21) e 3.8 "Compatibilità idraulica dell'intervento" (pag. 27), la variante prevede la realizzazione di nuova edificazione su area agricola, interessando una superficie di 641,59 m² e richiede la creazione di un volume d'invaso di 163 m³ per il mantenimento dell'invarianza idraulica. A tal proposito si rileva che il consumo di suolo rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale (indipendente dalla sua localizzazione e dal suo utilizzo attuale) per i servizi ecosistemici che il suolo stesso garantisce, tra cui i più importanti sono:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua;
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

In caso di totale impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo per effetto di interventi di



urbanizzazione, la quasi totalità di tali servizi, viene eliminata in modo permanente o difficilmente ripristinabile. Al cap. 7 "Analisi di coerenza" (pag. 93), alla voce "Suolo e sottosuolo", il Rapporto Ambientale ammette che la variante comporterà un "aumento della superficie impermeabilizzata".

In conclusione, non essendo stati valutati gli effetti che l'intervento comporta sul suolo, non è possibile verificare la coerenza degli interventi che prevedono nuova occupazione di suolo con le finalità della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, recentemente ribadite e rafforzate dall'art. 1 della L.R. 14/2017, relativamente al principio dell'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, per gli interventi che prevedono nuova occupazione di suolo.

Come principio generale, nel caso in cui ci sia un aumento della superficie occupata da nuove edificazioni, si ritiene necessario evidenziare l'opportunità che l'amministrazione comunale preveda adeguate azioni di compensazione (ad es. prioritaria riqualificazione di aree urbane o produttive degradate o non utilizzate per futuri interventi residenziali, produttivi o a servizi senza ulteriore consumo di suolo, eventuale occupazione di nuovo suolo parallelamente alla rinaturalizzazione di una pari superficie impermeabilizzata) allo scopo di contenere complessivamente il consumo di suolo sul territorio comunale, tenendo presente, in prospettiva, l'obiettivo, da raggiungere entro il 2050, di consumo zero di suolo nelle aree agricole e naturali.

Per tutti gli interventi che comportino scavo e movimentazione di terreno si richiama il rispetto della normativa sulle terre e rocce da scavo (DPR n. 120/2017).

Si fa presente che materiali risultanti dalla demolizione di fondazioni o sottofondi di strade/piazzali devono essere gestiti come rifiuti, mentre eventuali materiali di riporto (presenza di materiale antropico inferiore al 20%, verifica da eseguire seguendo la metodologia di cui all'Allegato 10 del DPR 120/2017) possono essere riutilizzati solo se possiedono i requisiti di cui all'art. 4 comma 3 del DPR 120/2017.

Si invita infine ad individuare le mitigazioni da inserire nelle norme tecniche per ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree parzialmente coprente, aumento delle aree verdi, ecc.) nella realizzazione degli interventi definiti dalla variante stessa.

Acque meteoriche

Per quanto riguarda le acque di prima pioggia, si ricorda il rispetto dell'art. 39 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela della Acque, approvato con DCR n. 107 del 2009.

Con riferimento alle considerazioni sopra riportate per le singole matrici ed in relazione all'impatto previsto sul mantenimento del valore ambientale del suolo, si ritiene che gli impatti negativi significativi non possano essere esclusi. Si evidenzia che tale parere è da intendersi comunque vincolato all'inserimento, nella suddetta Variante, delle considerazioni fin qui descritte.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. Distinti saluti.

Il Dirigente
Dott. Marco Ostoich

Allegato:

Elementi per la quantificazione dei servizi ecosistemici garantiti dal suolo.

Responsabile del procedimento: Dott. Marco Ostoich, e-mail: marco.ostoich@arpa.veneto.it

Responsabile dell'istruttoria: Dr.ssa Consuelo Zemello, e-mail: consuelo.zemello@arpa.veneto.it

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV



Allegato – Elementi per la quantificazione dei servizi ecosistemici garantiti dal suolo

Di seguito si offrono alcuni elementi che permettono di quantificare più in dettaglio tali funzioni, arrivando in taluni casi ad offrire dei criteri utili per poter monetizzare gli effetti causati da interventi che comportano l'eliminazione del suolo.

Capacità d'uso

La capacità d'uso dei suoli ai fini agroforestali misura la potenzialità dei suoli ad ospitare e favorire l'accrescimento di piante coltivate e spontanee. I terreni ricadenti nell'area interessata dalla variante rientrano tra le classi migliori che caratterizzano tutta la pianura padana.

Serbatoio di carbonio

I suoli contengono mediamente dalle 80 alle 150 tonnellate per ettaro di carbonio, senza considerare il carbonio contenuto nella vegetazione. Ogni tonnellata di carbonio corrisponde a 3,67 t di CO₂ sottratte all'atmosfera. Nell'analisi dell'impatto della variante andrebbero conteggiate anche le maggiori emissioni di CO₂ provocate dall'eliminazione del suolo.

Regolazione del microclima

Gli ecosistemi, in quanto sia sorgente che fonte di gas a effetto serra e regolando l'evapotraspirazione, hanno un effetto di regolazione del clima, sia a livello globale che locale. Localmente la vegetazione influenza il microclima, in particolare in ambiente urbano, con l'ombreggiamento da parte delle chiome e regolando temperatura e umidità. Oltre a essere parte del ciclo dell'acqua, l'evapotraspirazione è legata al "calore latente": più alta è l'evapotraspirazione maggiore è l'energia usata per convertire l'acqua dalla fase liquida alla fase gassosa, e, di conseguenza, minore è l'energia disponibile in forma di "calore sensibile" che gioca un ruolo primario nel condizionare la temperatura dell'aria.

I suoli nell'ambito di variante hanno mediamente un contenuto in acqua disponibile per l'evapotraspirazione variabile dai 225 ai 300 mm, pari a 2250-3000 m³ a ettaro di acqua. Per fare evaporare questa acqua è necessaria una quantità di energia pari a circa 5.500 – 7.000 GJ, o circa 1.500.000 – 2.000.000 kWh di energia che viene sottratta al "calore sensibile". La quantità normalmente stoccata dai suoli è invece più che doppia. E' su questa quantità che bisogna far riferimento quando si considerano le funzioni idrologiche assolute dai suoli.

Regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua

Il suolo condiziona il ciclo dell'acqua, ed in particolare la quantità di acqua che infila in profondità e quanta invece va ad alimentare il deflusso superficiale dei corsi di acqua (naturali o artificiali).

Quanta parte delle precipitazioni si infila nel suolo dipende dalla sua capacità di infiltrazione, caratteristica che varia nel tempo e nello spazio, in base alle caratteristiche degli eventi piovosi (quantità, intensità e durata), alle caratteristiche del suolo e alle sue condizioni di umidità, e per i terreni del territorio comunale può arrivare fino a 3.000 mc/ha.

Ricarica delle falde e capacità depurativa

L'acqua che si infila nel suolo subisce un processo di "purificazione" attraverso processi bio-chimici svolti dalla parte minerale del suolo, e ancor più dalla sua componenti biologica. Questa funzione è difficilmente quantificabile, essendo legata non solo alle proprietà del suolo, al clima e alle pratiche di gestione, ma anche agli input in termini di sostanze potenzialmente inquinanti. La capacità di scambio cationica del suolo (cioè la sua "attività" fisico-chimica), il suo contenuto in sostanza organica, la reazione (pH) dell'orizzonte di superficie e la sua profondità sono comunque indicatori affidabili della sua capacità depurativa. Si ritiene necessario evidenziare che i terreni ricadenti nell'area rientrano in classe di capacità protettiva delle acque superficiali alta e moderatamente alta per le acque profonde, inoltre hanno permeabilità moderatamente bassa; si tratta perciò di terreni che hanno un buon effetto protettivo nei confronti delle acque.

